

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio,

Sezione Prima Quater

Sunto del gravame proposto dal Sig. OMISSIS con ricorso n. 454/2024 REG.RIC. ai fini della notifica per pubblici proclami, in esecuzione dell'ordinanza n. 03273/2024 REG.PROV.CAU.

Il Sig. **OMISSIS**, elettivamente domiciliato in Asti, in Corso Dante, n. 74, presso lo studio e la persona dell'Avv. Fabrizio Brignolo,
proponeva ricorso

CONTRO

il Ministero dell'Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile,
richiedendo l'annullamento, previa sospensiva, dei seguenti provvedimenti:

- 1) del decreto notificato in data 24/10/2023 del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale – con cui il sig. C. F. è stato escluso dalla procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. 1, comma 287, 289, e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, riservata al personale volontario di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 08/03/2006, n. 139, indetta con decreto dipartimentale 14/11/2018, n. 238, perché giudicato dalla Commissione Medica per la citata procedura concorsuale con verbale n. 76 del 10/10/2023 non idoneo per: “OMISSIS- Decreto Ministero dell'Interno 4 novembre 2019 n. 166, Art. OMISSIS”;
- 2) del presupposto verbale n. 76 del 10/10/2023 della predetta Commissione Medica nominata con Decreto Dipartimentale n. 185 del 06/06/2022 incaricata di accertare il possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica ed attitudinale dei candidati, con cui la citata Commissione Medica ha espresso il predetto giudizio di non idoneità del ricorrente;
- 3) di tutta la certificazione medica e relativi accertamenti diagnostici effettuati in sede di visita medica presso la predetta Commissione Medica;
- 4) del presupposto DM dell'Interno n. 166 del 4 novembre 2019, recante requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ove prevede che l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli dei vigili del fuoco e' soggetta alla verifica tra l'altro del possesso dei parametri fisici conformi a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;

- 5) del presupposto DPR 17/12/2015 - N. 207 che all'art. 3 prevede che i candidati dei concorsi per il reclutamento e per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco devono rientrare entro i valori limite di ciascuno dei parametri fisici indicati nella tabella in allegato "A" e all'allegato A stabilisce che il "OMISSIS", debba ritenersi in re ipsa una causa escludente della citata procedura concorsuale e/o una causa di inidoneità al servizio, senza alcuna valutazione circa la sua incidenza in ordine alla funzionalità dell'arto in questione;
- 6) e di ogni altro atto e o provvedimento del procedimento - anche occulto e non cognito - presupposto o esecutivo sfavorevole al ricorrente;
- con conseguente condanna dell'Amministrazione resistente all'assunzione in servizio del ricorrente, oltre che al risarcimento di tutti i danni derivati e derivandi dai provvedimenti impugnati.

Deduceva i seguenti motivi di impugnazione:

- -I- Violazione degli artt. 7 e 8, L. n. 241/90 per omesso invio della comunicazione di avvio del procedimento.
- -II- Violazione di legge, violazione di regolamento, eccesso di potere, travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria e difetto di motivazione, per omesso rispetto dell'art. 4 della "Direttiva tecnica per l'attuazione del Regolamento approvato con DPR n. 207 del 17 dicembre 2015 in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi" approvata con DM 11 marzo 2016. Deduceva in particolare il mancato rispetto, da parte della Commissione, delle procedure previste all'art. art. 4 della citata "Direttiva" non risultando tra l'altro: effettuata la preventiva congrua spiegazione, né consentita la familiarizzazione con lo strumento; l'attività di raccolta preliminare dei dati clinico-anamnestici inerenti la funzionalità degli OMISSIS; non risultano trascorsi tra una prova e la successiva il tempo di almeno 5 secondi, non risulta effettuata una presa di circa 3 secondi; non risulta rispettata la prescrizione relativa alla posizione del candidato, OMISSIS.
- -III- Violazione di legge, violazione di regolamento, eccesso di potere, travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria e difetto di motivazione, per omessa considerazione delle condizioni contingenti del candidato e conseguente omessa ripetizione della prova.
- -VI- Illegittimità della previsione contenuta nella regolamentazione del concorso e nel Decreto del Ministero dell'Interno n. 166 del 4 novembre 2019 che prescrive per l'accesso ai ruoli dei Vigili del fuoco i seguenti requisiti di idoneità fisica previsti dall'articolo 3 del

decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, anche per il personale che ha già svolto servizio volontario.

- -V- Illegittimità, per difetto di motivazione, sviamento ed eccesso di potere, violazione di legge, della previsione contenuta DPR 17 dicembre 2015, n. 207, che equipara i parametri fisici richiesti per l'accesso ai Vigili del Fuoco a quelli richiesti per l'accesso alle Forze Armate e di Polizia.

Si costituiva il Ministero dell'Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato.

Con **ricorso cautelare** il ricorrente produceva, a sostegno del fumus boni iuris, le risultanze di una nuova prova effettuata presso l'Istituto di Medicina del Lavoro dell'Università di Torino – Città della Salute e della Scienza di Torino e deducendo il periculum in mora chiedeva al TAR adito, l'emissione di un provvedimento cautelare collegiale ex art. 55 C.P.A. con il quale:

- 1) sospendere i provvedimenti impugnati, con ogni provvedimento consequenziale e di legge;
- 2) ordinare l'assunzione in servizio del ricorrente, con riserva;
- 3) in subordine, ordinare quanto meno la ripetizione dell'esame strumentale idoneo ad accertare il "Parametro OMISSIS" e in caso di esito favorevole procedere all'assunzione con riserva del ricorrente;
- 4) comunque emanare le misure cautelari più idonee ad assicurare interinalmente la decisione sul ricorso;
- 5) con il favore delle spese di causa.

Con **ordinanza collegiale n. 7023/2024** il TAR disponeva la verifica ai sensi degli artt. 19 e 66 del C.P.A. in ordine alla sussistenza o meno della predetta condizione, in relazione all'accertato parametro OMISSIS e della idoneità al servizio incaricando il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, con sede in Roma.

Con **ordinanza n. 03273/2024 REG.PROV.CAU. depositata il 18.07.2024** all'esito della camera di consiglio del 16 luglio 2024 il TAR ha rilevato

- «che, all'esito della verifica la Commissione Medica all'uopo costituita, con verbale di visita, depositato in data 4.6.2024, ha dato atto delle risultanze del nuovo accertamento sanitario effettuato, recante giudizio di *“presenta allo stato attuale un parametro OMISSIS”* concludendo *“pertanto parametro fisico compatibile con il Decreto Ministero interno 4 novembre 2019 n. 166, art. OMISSIS”*»;
- «che, in ragione degli esiti della verifica, il ricorrente va ammesso, con riserva, al prosieguo dell'iter concorsuale».

Con la medesima ordinanza n. 03273/2024 REG.PROV.CAU. il TAR ha ritenuto

- «di dover disporre che parte ricorrente provveda all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti partecipanti alla procedura concorsuale speciale in oggetto collocati nella graduatoria rettificata, a mezzo di notifica per pubblici proclami mediante la pubblicazione sul sito web della resistente amministrazione di un sunto del gravame, degli estremi del presente provvedimento, nonché dell'indicazione dei controinteressati come individuati»;
- «di assegnare, per l'esecuzione dell'incombente, a pena di improcedibilità del gravame, il termine perentorio di giorni 40 (quaranta) dalla comunicazione ovvero dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza, con deposito della relativa prova entro il termine perentorio di giorni 20 (venti) giorni decorrenti dal primo adempimento»;
- «di rinviare per il prosieguo alla camera di consiglio del 19 novembre 2024».

Per i motivi sopra esposti con ordinanza n. 03273/2024 REG.PROV.CAU. depositata il 18.07.2024 sopra citata «Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) così dispone:

- ammette il ricorrente al prosieguo dell'iter concorsuale, nei sensi di cui in motivazione;
- l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, come da motivazione, onerando parte ricorrente alla notifica della presente ordinanza all'Amministrazione resistente presso la sede reale;
- rinvia per il prosieguo alla camera di consiglio del 19 novembre 2024. Spese al definitivo cautelare».

I controinteressati sono i soggetti indicati nel Decreto n. 214 del 21 settembre 2021 avente ad oggetto «Rettifica graduatoria finale della procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco» di cui viene richiesta la pubblicazione unitamente al presente sunto.

AVVISO

La presente pubblicazione viene effettuata, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 150 e 151 Codice di procedura civile e dell'art. 52 Codice del processo amministrativo, in esecuzione dell'ordinanza del TAR Lazio, n. 03273/2024 REG.PROV.CAU., al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati, i quali avranno la possibilità di seguire lo sviluppo del contenzioso consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it alla sezione "TAR LAZIO - ROMA", sottosezione "RICERCA RICORSI" attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso (454/2024 Reg. Ric.).

Per la prosecuzione del giudizio è stata fissata l'udienza alla camera di consiglio del 19 novembre 2024.

Asti 31 luglio 2024

Avv. Fabrizio Brignolo